

4

Accoglimento n. cronol. 7700/2019 del 25/10/2019
- TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONI CIVILI - RG n. 1802/2019
25-10-2019 N. - FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO -
AFFIDAMENTO - MANTENIMENTO - CONDIZIONI -

N. 1802/2019 R.G. Vol.



IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE

composto dai Sigg.ri magistrati

dott.ssa Susanna Zavaglia

Presidente

dott. Umberto Castagnini

Giudice

dott. Eugenio Bolondi

Giudice Rel. Est.

riunito in camera di consiglio nel ricorso n. 1802/2019 VG promosso da

- *ricorrente*

nei confronti di

- *resistente*

avente ad oggetto: *affidamento e mantenimento della prole*
letti gli atti, ha emesso il seguente

DECRETO

premesso che parte ricorrente ha avanzato ricorso per l'affidamento, la collocazione, i tempi di frequentazione e il mantenimento della prole nata fuori dal matrimonio e il resistente si è ritualmente costituito in giudizio;

considerato che le parti all'udienza del 23 ottobre 2019, dinanzi al giudice onorario dott.ssa Maria Lorenza Longobardi, delegata a sentire liberamente le parti ed esperire il tentativo di conciliazione, davano atto di avere raggiunto un accordo ed hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni:

"1) Il figlio ancora minorenne, viene affidato ad entrambi i genitori, in modo che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente, nonché collocato presso l'abitazione della madre, sita in (MO), Via ;

2) Il padre avrà facoltà di vedere il figlio dal venerdì sera alla domenica sera - comprendendo pertanto il pernottamento presso il padre - a fine settimana alterni, nonché per una serata infrasettimanale.

In occasione delle vacanze estive, il bambino trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre e con la madre nei periodi dagli stessi concordati di anno in anno possibilmente entro il 30 maggio.

In occasione delle festività natalizie, trascorrerà 7 giorni consecutivi con il padre (compreso il giorno di Natale ad anni alterni).

Durante il periodo Pasquale i giorni consecutivi da trascorrere con il padre saranno 3 (compreso il giorno di Pasqua ad anni alterni).

I Signori e si danno reciprocamente atto che, previo accordo e congruo preavviso, le modalità di visita suddette ed i periodi di vacanza potranno in ogni momento essere ampliati e/o modificati anche in relazione alle esigenze lavorative degli stessi.

3) Il Sig. è tenuto a versare in favore della Sig.ra a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di € 250,00, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio medesimo, secondo il Protocollo Vigente adottato dal Tribunale di Modena e precisamente:

spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;

spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari;

spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;

spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;

spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;

spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;

(In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione).

4) Entrambi i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione economico-patrimoniale e dichiarano altresì di svolgere attività lavorativa, e di godere di redditi

adeguati, e di non avere pertanto diritto reciprocamente ad assegni di mantenimento;

5) Spese e compensi d'avvocato compensati tra le parti."

ritenuto che tali condizioni non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54;

ritenuto che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, siano idonee, nel temperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;

ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della prole;

ritenuto di non dover disporre l'audizione diretta di quest'ultima (ex art. 337 octies c.c.) ritenuto che l'ascolto diretto della prole sia superfluo in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti;

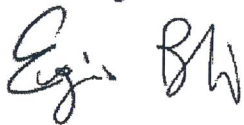
P. Q. M.

dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come sopra ritrascritto;
spese compensate.

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio della prima Sezione del Tribunale,
il giorno 23 ottobre 2019.

Il Giudice estensore

Dott. Eugenio Bolondi



Il Presidente

Dott.ssa Susanna Zavaglia

